



Direttive tecniche

concernenti la

protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della qualità

Lama e alpaca

del 1° ottobre 2018

Manuale di controllo - Protezione degli animali



Versione 1.1

MANUALE DI CONTROLLO - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

LAMA E ALPACA

Versione 1.1

Basi legali: Legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali
Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
Ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Edito da: Direttiva tecnica dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Il risultato del controllo in materia di protezione degli animali va riportato nel rapporto di controllo specifico per ciascuna specie.

Indirizzi importanti: Centro specializzato nella detenzione adeguata dei ruminanti e dei suini, USAV, Tänikon, CH-8356 Ettenhausen (Tel. 058 480 33 77)


KIP Gruppo di coordinamento Direttive PER Ticino e Svizzera tedesca, c/o AGRIDEA, Eschikon 28, CH-8315 Lindau (Tel. 052 354 97 00)

Indice

<i>Misure</i>	3
<i>Definizione di «cambiamento di destinazione d'uso»</i>	3
<i>Definizione di «nuova realizzazione»</i>	3
<i>Osservazione su «nuova realizzazione»</i>	3
<i>Suddivisione delle carenze in base all'urgenza</i>	4
Protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili	5
1. STABILAZIONE IN GRUPPO	5
1.1 DIMENSIONI.....	5
1.2 SUOLO E RECINTI DEI PARCHI	5
2. STABILAZIONE INDIVIDUALE DEGLI ESEMPLARI MASCHI	6
3. ASSICURAZIONE DELL'AFFLUSSO DI ARIA FRESCA	6
4. DIMENSIONI DEI RIPARI IN CASO DI DETENZIONE PERMANENTE ALL'APERTO	6
<i>Protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili – Suddivisione delle carenze</i>	<i>7</i>
Protezione degli animali dal profilo della qualità	8
5. OCCUPAZIONE DELLE STALLE	8
6. SETTORE DI RIPOSO	8
7. CONTATTI SOCIALI	8
8. SICUREZZA DEI PAVIMENTI NELLE STALLE	8
9. ILLUMINAZIONE	8
10. QUALITÀ DELL'ARIA NELLA STALLA	9
11. RUMORE	9
12. DISPOSITIVI PER DIRIGERE IL COMPORTAMENTO DEGLI ANIMALI NELLA STALLA E NELL'AREA D'USCITA	9
13. APPROVVIGIONAMENTO DI FORAGGIO E ACQUA	9
14. SUOLO DEI PARCHI	9
15. MOVIMENTO	10
16. DETENZIONE PERMANENTE ALL'APERTO	10
17. INTERVENTI SUGLI ANIMALI	10
18. FERIMENTI	10
19. CURA DEGLI UNGHIONI E DEI DENTI	11
20. TOSATURA	11
21. CURA DEGLI ANIMALI	11
22. FORMAZIONE	11
<i>Protezione degli animali dal profilo della qualità – Suddivisione delle carenze</i>	<i>12</i>

Misure

Di norma, le misure delimitano spazi liberi (*luce netta*).



Definizione di «lama e alpaca»

Lama, alpaca e i rispettivi incroci sono considerati animali domestici.

Definizione di «cambiamento di destinazione d'uso»

Realizzazione di un sistema di detenzione in edifici esistenti, realizzazione di un sistema di detenzione per capi di un'altra specie animale o di un'altra categoria della stessa specie oppure realizzazione di un nuovo sistema di detenzione per animali della stessa categoria.

Definizione di «nuova realizzazione»

Le costruzioni nuove o quelle che hanno subito un *cambiamento di destinazione d'uso* e gli edifici che sono stati ricostruiti o ampliati sono considerati *di nuova realizzazione*.

Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime citate per le stalle *di nuova realizzazione*.

L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi summenzionati. Essa considera a tal fine l'onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali.

Osservazione su «nuova realizzazione»

Determinate disposizioni si applicano esclusivamente a stalle, box ecc. di *nuova realizzazione* al 1° settembre 2008.

Nel manuale di controllo, i differenti requisiti imposti in virtù dei periodi transitori sono indicati mediante apposite caselle di colore grigio.

Suddivisione delle carenze in base all'urgenza

L'urgenza con cui le carenze devono essere eliminate viene stabilita dall'addetto ai controlli considerando in maniera globale i punti di controllo valutati sotto il profilo degli «aspetti edili» e degli «aspetti qualitativi» della protezione degli animali. Alla luce di tale valutazione, l'addetto assegna un grado di urgenza specifico. Questa valutazione complessiva è tesa a far sì che il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali possa intervenire in tempi adeguati. La valutazione effettuata dagli addetti ai controlli corrisponde alla stima delle carenze, ma è il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali a emettere il giudizio finale.

Gli esempi riportati nei manuali di controllo sulla protezione degli animali relativi alla suddivisione delle carenze in gradi di urgenza specifici non sono esaustivi. Le carenze vengono ripartite in tre gradi di urgenza: «carenza lieve», «carenza sostanziale» e «carenza grave».

Lieve = non urgente.

Le carenze lievi vanno rese disponibili nel sistema Acontrol entro un mese dal controllo. Se la carenza viene eliminata immediatamente, spesso il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali non adotta ulteriori provvedimenti.

Sostanziale = urgente

Le carenze sostanziali vanno rese disponibili nel sistema Acontrol entro 7 giorni lavorativi dal controllo. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali introdurrà misure volte a eliminare la carenza (ad es. fissazione di scadenza e controllo di verifica)

Grave = molto urgente

Il posto di controllo deve informare senza indugio il servizio preposto alla protezione degli animali competente riguardo alle carenze riscontrate. Le carenze gravi vanno rese disponibili nel sistema Acontrol entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal controllo. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali provvederà immediatamente a fare in modo che la carenza venga eliminata (ad es. accerta l'attuale stato di fatto sul posto e dispone misure di emergenza, ev. una denuncia)

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DEI REQUISITI EDILI

1. STABULAZIONE IN GRUPPO

1.1 Dimensioni

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- i lama e gli alpaca vengono tenuti in gruppi con i propri conspecifici ¹⁾, eccettuati i maschi che hanno raggiunto la maturità sessuale;
- è presente un parco provvisto di riparo o stalla;
- sono rispettate le seguenti misure minime ²⁾:

	Animali adulti ³⁾
Superficie del parco	
Gruppi fino a 6 capi, m ² complessivi	250
Gruppi di oltre 6 capi, inoltre:	
- dal 7° al 12° capo, per ogni capo, m ²	30
- dal 13° capo, per ogni capo, m ²	10
Superficie del riparo o della stalla per capo, m²	2

Osservazioni

- 1) *I lama e gli alpaca non possono essere tenuti legati. Possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.*
- 2) *Per quanto concerne il numero delle poste di foraggiamento o la loro larghezza per ogni capo, non sono previste disposizioni specifiche per i lama e gli alpaca. È responsabilità del detentore provvedere a che, in particolare anche in caso di stabulazione in gruppo, tutti gli animali ricevano alimenti e acqua a sufficienza in luoghi adeguati in cui possano alimentarsi e abbeverarsi e che questi soddisfino i requisiti igienici.*
- 3) *Gli animali giovani possono essere tenuti nello stesso parco fino all'età di sei mesi. Successivamente vengono considerati come esemplari adulti.*

1.2 Suolo e recinti dei parchi

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- i parchi non sono recintati con filo spinato ^{1) 2)};
- il suolo di un parco la cui superficie non supera le dimensioni minime di cui al punto 1.1 è provvisto di un rivestimento solido;
- il parco è provvisto di luoghi dove gli animali possono strofinarsi o rotolarsi ³⁾.

Osservazioni

- 1) *I parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che il rischio di ferimento degli animali sia minimo ed essi non possano fuggire. In particolare, occorre provvedere a che i recinti non possano essere oltrepassati o spezzati dagli animali. I recinti devono essere ben visibili.*
- 2) *Il parco e le aree d'uscita possono essere delimitati da recinti elettrici se la superficie è sufficientemente grande e concepita in modo da permettere agli animali di tenersi a una distanza adeguata dal recinto e di evitarsi.*

Nota bene

- 3) *Di norma, gli animali stessi scelgono i luoghi in cui rotolarsi nei punti pianeggianti del pascolo. In un parco con suolo provvisto di un rivestimento solido, l'area utilizzata dagli animali per rotolarsi può essere ad esempio costituita da terra.*

2. STABILAZIONE INDIVIDUALE DEGLI ESEMPLARI MASCHI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- il luogo della stabulazione individuale consente il contatto visivo con i conspecifici;
- sono rispettate le seguenti misure minime:

	Maschi che hanno raggiunto la ma- turtà sessuale
Superficie del parco ¹⁾ , m ²	250
Superficie del riparo o della stalla, m ²	4

Osservazione

- 1) *In un'azienda non necessariamente deve essere presente un parco per ogni gruppo di animali. Tuttavia, essi devono poter esporre in maniera plausibile le modalità con cui si garantisce quotidianamente a tutti gli animali – incluso un esemplare maschio tenuto da solo – l'accesso al parco per diverse ore, secondo quanto richiesto dall'ordinanza.*

3. ASSICURAZIONE DELL'AFFLUSSO DI ARIA FRESCA

Le condizioni sono soddisfatte quando:

nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi è:

- un sistema d'allarme funzionante o
- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) o
- un gruppo elettrogeno d'emergenza.

4. DIMENSIONI DEI RIPARI IN CASO DI DETENZIONE PERMANENTE ALL'APERTO

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- si garantisce riparo a tutti gli animali contemporaneamente;
- in un riparo destinato a offrire protezione in condizioni meteorologiche estreme sono rispettate le superfici minime ¹⁾ di cui ai punti 1.1 e 2.

Osservazione

- 1) *Se nella regione d'estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.*

Protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili – Suddivisione delle carenze

Obiettivo	Sono soddisfatte le disposizioni in materia di protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili?
Le condizioni sono soddisfatte quando:	sono rispettate tutte le disposizioni in materia di protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili.
Osservazione	<p>La finalità della suddivisione in base all'urgenza è far sì che le carenze vengano notificate tempestivamente al servizio preposto alla protezione degli animali, in modo tale da consentirgli di intervenire in tempi adeguati.</p> <p>Le carenze dal profilo dei requisiti edili devono essere eliminate al più presto. Le carenze concernenti la protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili appartengono in linea di massima alla categoria delle «carenze sostanziali». In singoli casi motivati, in base all'urgenza dei necessari adeguamenti, si può assegnare la categoria «carenza lieve» o «carenza grave». Si considera una carenza grave nella protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili, ad esempio, un serio rischio di ferimento, perché un pavimento grigliato è a rischio di cedimento.</p> <p>I criteri utilizzati per la suddivisione delle carenze sono, ad esempio, il numero degli animali interessati, genere, entità e durata della carenza, il verificarsi di una reiterazione della carenza, e il sussistere di più carenze relative a diversi aspetti della protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili.</p>

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DELLA QUALITÀ

5. OCCUPAZIONE DELLE STALLE

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- il numero degli animali stabulati non supera quello previsto ai punti 1 e 2 *Protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili*.

6. SETTORE DI RIPOSO

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o isolato sufficientemente dal freddo in altro modo ¹⁾.

Osservazione

- 1) *I pavimenti in pietra o in calcestruzzo devono essere muniti ad es. di un tappeto di gomma o ricoperti sufficientemente di lettiera (ad es. paglia, fieno, trucioli di legno).*

7. CONTATTI SOCIALI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- i lama e gli alpaca vengono tenuti in gruppo con i propri conspecifici ¹⁾;
- solo i maschi che hanno raggiunto la maturità sessuale vengono tenuti da soli;
- i maschi tenuti da soli hanno un contatto visivo con i conspecifici.

Osservazione

- 1) *Questa regola si applica anche per i lama o gli alpaca impiegati per la protezione delle greggi.*

8. SICUREZZA DEI PAVIMENTI NELLE STALLE

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- i pavimenti nelle stalle non sono sdruciolevoli.

9. ILLUMINAZIONE

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux ¹⁾;
Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato.
- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno ²⁾;

Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se ciò non fosse ancora avvenuto, occorre segnalare all'autorità cantonale di esecuzione in materia di protezione degli animali le eventuali stalle non sufficientemente illuminate con la luce naturale del giorno, affinché siano effettuati i dovuti accertamenti.

- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno;
le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno.
- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.

Nota bene

- 1) *Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.*
- 2) *Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.*

10. QUALITÀ DELL'ARIA NELLA STALLA

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- non vi sono correnti d'aria;
- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);
- è possibile respirare normalmente.

11. RUMORE

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- i lama e gli alpaca non sono esposti a rumori eccessivi ¹⁾ per un lungo periodo.

Osservazione

- 1) *Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.*

12. DISPOSITIVI PER DIRIGERE IL COMPORTAMENTO DEGLI ANIMALI NELLA STALLA E NELL'AREA D'USCITA

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- non sono presenti fili né dispositivi a scarica elettrica nel settore in cui si trovano gli animali ¹⁾;
- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nel settore in cui si trovano gli animali ²⁾.

Osservazioni

- 1) *Il parco e le aree d'uscita possono essere delimitati da recinti elettrici se la superficie è sufficientemente grande e concepita in modo da permettere agli animali di tenersi a una distanza adeguata dal recinto e di evitarsi.*
- 2) *L'uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.*

13. APPROVVIGIONAMENTO DI FORAGGIO E ACQUA

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- i lama e gli alpaca hanno sempre accesso a foraggio grezzo o a un pascolo;
- i lama e gli alpaca hanno sempre accesso all'acqua.

14. SUOLO DEI PARCHI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non è fangoso;
- il terreno non è fortemente inquinato da feci e urina.

15. MOVIMENTO

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- i lama e gli alpaca hanno quotidianamente accesso per diverse ore a un parco all'aperto provvisto di luoghi dove gli animali possono strofinarsi o rotolarsi ¹⁾.

Osservazione

1) *Tale regola si applica anche per i maschi tenuti da soli.*

16. DETENZIONE PERMANENTE ALL'APERTO

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- in condizioni meteorologiche estreme ¹⁾, gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;
- la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;
- viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente;
il foraggio somministrato deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);
- il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non è fangoso o fortemente inquinato da feci o urina;
- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;
- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;
- nell'imminenza di nascite o in presenza di esemplari neonati, gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno;
- se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.

Nota bene

1) *Per «condizioni meteorologiche estreme» si intendono i periodi di forte calore e di irraggiamento solare intenso oppure di freddo associato a umidità o a vento.*

17. INTERVENTI SUGLI ANIMALI

Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:

- gli interventi che provocano dolore vengono eseguiti solo con l'anestesia e da persone esperte, in particolare
 - la castrazione di esemplari maschi di lama e alpaca ¹⁾.

Osservazioni

1) *La castrazione deve essere eseguita esclusivamente da un veterinario.*

18. FERIMENTI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione o dai parchi.

19. CURA DEGLI UNGHIONI E DEI DENTI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- gli unghioni e i denti vengono accorciati periodicamente a regola d'arte, secondo la loro crescita (non sono presenti animali con unghioni e denti eccessivamente lunghi).

20. TOSATURA

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- i lama e gli alpaca vengono tosati secondo la crescita e le condizioni del loro pelame ¹⁾;
- gli animali appena tosati vengono protetti da condizioni meteorologiche estreme;
- la tosatura di lama e alpaca tenuti costantemente all'aperto avviene con una frequenza che permetta allo spessore del vello di essere adeguato alle condizioni meteorologiche.

Nota bene

- 1) *Per esperienza si può affermare che è necessaria una tosatura almeno una volta l'anno. La formazione di fibre nei lama e negli alpaca può differire notevolmente a seconda della tipologia. Ad esempio, solitamente gli alpaca Huacaya vanno tosati annualmente mentre per quelli Suri è sufficiente una tosatura ogni due anni.*

21. CURA DEGLI ANIMALI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;
- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi;
- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;
- lo stato nutrizionale degli animali è buono;
- la lotta ai parassiti (ad es. somministrazione di vermifughi) viene effettuata a regola d'arte.

22. FORMAZIONE

Per le persone registrate dal 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di lama e alpaca

Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:

- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola¹⁾;
- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza ²⁾;
- nelle aziende d'estivazione: professione agricola ³⁾;
- in caso di detenzione di non oltre 10 unità di bestiame grosso: attestato di competenza ²⁾.

Osservazioni

- 1) *Professione agricola come agricoltore/trice, contadino/a, agronomo/a o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrici di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.*
- 2) *L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.*
- 3) *Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.*

Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di lama e alpaca

Si applica quanto segue:

- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).

Protezione degli animali dal profilo della qualità – Suddivisione delle carenze

Obiettivo	Sono soddisfatte le disposizioni in materia di protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi?
Le condizioni sono soddisfatte quando:	sono rispettate tutte le disposizioni in materia di protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi.
Carenza lieve = non urgente	Esiste una carenza lieve nella protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • Singoli animali sono eccessivamente imbrattati.
Carenza sostanziale = urgente	Esiste una carenza sostanziale nella protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • Il settore di riposo non è ricoperto di lettiera né isolato dal freddo in altro modo. • Gli animali non hanno accesso all'acqua in qualsiasi momento. • Uno o più animali sono eccessivamente imbrattati, questa condizione perdura da molto tempo e non sono state adottate pratiche di cura. • Un esemplare maschio tenuto da solo non ha un contatto visivo con i conspecifici.
Carenza grave = molto urgente	Esiste una carenza grave nella protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • Un animale ha gli unghioni troppo lunghi e zoppica vistosamente. • Un animale presenta un forte stato di denutrizione, senza che vengano adottate le necessarie misure. • Un animale ha una ferita aperta che non viene curata.
Osservazione	<p>La finalità della suddivisione in base all'urgenza è far sì che le carenze vengano notificate tempestivamente al servizio preposto alla protezione degli animali, in modo tale da consentirgli di intervenire in tempi adeguati.</p> <p>I criteri utilizzati per la suddivisione delle carenze sono, ad esempio, il numero degli animali interessati, genere, entità e durata della carenza, il verificarsi di una reiterazione della carenza e il sussistere di più carenze relative a diversi aspetti della protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi.</p> <p>Le «carenze lievi» vanno eliminate; di norma non è necessario l'intervento del servizio preposto alla protezione degli animali.</p> <p>Le carenze che appartengono alla categoria delle «carenze sostanziali» richiedono misure tempestive, ma il benessere degli animali non è limitato o minacciato al punto tale da richiedere un immediato intervento del servizio preposto alla protezione degli animali.</p> <p>Le carenze qualificabili come «gravi» sono di norma imputabili a trascuratezza (dolori, sofferenza). Si tratta di un'emergenza che richiede l'intervento immediato del servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.</p>